

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMOLA, TARADASH, NOVI, STAJANO, MALAN, MA-
STRANGELI, MORSELLI, VITO, CAVANNA SCIREA, SICI-
LIANI, SANDRONE, DEVICIENTI**

Norme per l'accertamento delle sostanze patrimoniali degli amministratori pubblici, dei membri del Governo, del Parlamento, e dei consigli regionali, provinciali e comunali. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume politico

Presentata il 7 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di riordinare ed aggiornare le norme sulla trasparenza e sulla pubblicità della situazione patrimoniale di tutti coloro che svolgono attività politica ovvero siano investiti di una carica o funzione pubblica di particolare rilievo.

Le numerose inchieste giudiziarie che hanno impegnato le procure di quasi tutta Italia hanno messo in luce l'esistenza di una diffusa corruzione che, partendo dal mondo politico, ha gradualmente corroso la credibilità dell'intera pubblica amministrazione. Gli scandali hanno però, se si ha la capacità di trarre insegnamenti da essi, molti aspetti positivi. Prime conseguenze delle inchieste giudiziarie e del clamore

suscitato sulla stampa dalla cosiddetta « Tangentopoli » sono state il cambiamento della mentalità di coloro che vogliono fare politica; è mutato anche l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dei pubblici amministratori e non esiste più alcun tipo di indulgenza o di tacita sopportazione per talune forme di malversazioni. Inoltre la constatazione che per anni la classe politica abbia malgovernato ha indotto i cittadini a chiedere ad essa, attraverso i *referendum*, di farsi da parte, ovvero di cambiare i modi per la ricerca del consenso e comunque di porre un freno agli sprechi di denaro durante le campagne elettorali.

Infine è apparsa evidente l'inadeguatezza delle leggi che a suo tempo erano

state emanate per assicurare trasparenza ai finanziamenti dei partiti e per dare pubblicità alla situazione patrimoniale degli uomini politici. Inadeguatezza legislativa che ha consentito l'occultamento di illeciti arricchimenti dei titolari delle cariche elettive e di Governo e di molti fra coloro che, in un modo o nell'altro, maneggiano risorse economiche dello Stato o che, per la loro funzione, esercitano, sotto qualsiasi forma, il potere o il controllo pubblico sulle attività private.

Questa proposta di legge si propone di razionalizzare le norme in materia di accertamenti patrimoniali, ampliando il numero di coloro che debbono essere controllati e prevedendo sistemi di verifica semplici ma efficaci (come indicato nell'articolo 3) delle dichiarazioni dei soggetti obbligati. Drastiche sono le sanzioni previste per il solo fatto della inosservanza degli obblighi previsti. La proposta di legge integra la legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, una legge che, come abbiamo visto, non è riuscita che in minima parte ad attuare i fini che si era proposti.

L'opinione pubblica ha sete di verità e di giustizia; stiamo attraversando un periodo delicato: il rallentamento della attività giudiziaria che per tre anni ha dato vita alla cosiddetta operazione « mani pulite » è un fatto fisiologico; da più parti si richiede una soluzione « politica » del problema. Nessuna seria soluzione potrà essere proposta se non si creeranno prima le

nuove regole, premesse indispensabili perché scandali analoghi non possano verificarsi ancora in futuro e se nello stesso tempo non si farà chiarezza su tutti gli episodi di malcostume, sugli indebiti arricchimenti di chi ha maneggiato, in qualsiasi modo, denaro pubblico, ovvero aveva il mandato per obbligo istituzionale o per incarico di ufficio di difendere gli interessi economici dello Stato, di vigilare sulle entrate e sulle uscite, ovvero ancora sulle interconnessioni esistenti fra politica e *lobbies* affaristiche.

Infatti, come tutti sanno bene, per restituire ordine, legalità e moralità alla politica ed alla pubblica amministrazione non è sufficiente l'azione penale, occorre individuare le radici dei fenomeni di malcostume, di malgoverno, occorre conoscere le cause che hanno determinato disordine nella conduzione delle cose pubbliche; i vari passaggi che hanno consentito il graduale, quasi inarrestabile, dilagare della corruzione: per questo motivo nella seconda parte della presente proposta di legge sono previste norme per la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce su undici anni di vita pubblica italiana. L'analisi accurata di quanto è avvenuto in passato e le nuove norme di controllo per il futuro possono insieme contribuire ad allontanare per sempre il pericolo che l'Italia possa trasformarsi di nuovo in una grande Tangentopoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai membri delle giunte regionali, provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti;

d) ai consiglieri regionali;

e) ai consiglieri provinciali;

f) ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti;

g) ai direttori generali ed ai capi degli uffici centrali dei Ministeri, ai prefetti e commissari straordinari dello Stato, ai dirigenti, civili e militari, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni locali aventi poteri di gestione sulla spesa o sulle entrate dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ai dirigenti ed amministratori delle unità sanitarie locali;

h) ai titolari di qualsiasi carica la cui nomina sia di pertinenza del Governo ovvero sia sottoposta a controllo del Parlamento;

i) al presidente ed ai membri della Corte costituzionale;

l) ai membri del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Entro tre mesi dalla elezione i membri del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali, dei comuni con popolazione superiore ai venticinquemila abitanti sono tenuti a presentare presso l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea rappresentativa di cui fanno parte:

a) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito, in Italia o all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato, di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; la dichiarazione dovrà recare la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito o della formazione politica o della cui lista hanno fatto parte.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 dovranno essere rese anche dal coniuge non separato e dai figli conviventi se gli stessi vi consentano.

3. I senatori di diritto ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla cessazione dell'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla avvenuta nomina.

4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di scadenza del mandato o di cessazione della carica.

5. Coloro che ricevono la dichiarazione dovranno porre in essere ogni azione utile perché sia consentito ai cittadini che intendano farlo di prenderne visione ».

ART. 3.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono rese altresì da tutti i restanti soggetti indicati nell'articolo 1 della presente legge e sono depositate presso le segreterie dei rispettivi organi di controllo. Nei casi di nomine sottoposte al controllo del Parlamento, le dichiarazioni dovranno essere depositate presso la Presidenza delle due Camere.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono annualmente verificate dal servizio centrale degli ispettori tributari di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia direttamente sia attraverso gli ispettori compartimentali competenti per territorio ai sensi della lettera a) del secondo comma del medesimo articolo 9.

ART. 4.

1. La mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, comporta l'immediata decadenza dalla carica elettiva, o dall'incarico politico o amministrativo, ovvero, nel caso di dipendenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni. I dipendenti pubblici possono rientrare in servizio, regolarizzando la loro posizione entro tre mesi dalla data in cui sono stati posti in aspettativa. L'ulteriore ritardo comporta la cessazione del rapporto di impiego. In ogni caso la mancata presentazione nei termini delle dichiarazioni viene annotata nel fascicolo personale.

ART. 5.

1. La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, resa in modo incompleto o mendace è punita, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, oltre che con l'immediata decadenza da qualsiasi incarico ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, con la multa da 200 a 500 milioni di lire, con l'interdizione per 5 anni dall'elettorato passivo e con il divieto di ricoprire incarichi pubblici per lo stesso periodo.

ART. 6.

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

ART. 7.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. La Commissione ha per fine:

a) l'accertamento degli eventuali illeciti arricchimenti dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) l'accertamento degli sperperi e dei fenomeni di malcostume politico;

c) l'accertamento delle connessioni fra politica, affari e criminalità organizzata;

d) l'esame dei rapporti fra l'amministrazione centrale e periferica dello Stato e degli enti pubblici con società e cooperative che abbiano avuto rapporti contrat-

tuali ed economici, fornito servizi, eseguito lavori per conto della pubblica amministrazione, di società a partecipazione statale, di enti pubblici economici, di società a capitale pubblico.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente a maggioranza assoluta dei voti.

4. L'accertamento di cui al comma 2 è limitato al periodo compreso fra il 1° gennaio 1984 ed il giorno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione opera con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, e senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, di Stato, bancario o professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per il perseguimento delle sue finalità la Commissione ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché ordinare perquisizioni personali e domiciliari;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritenga siano a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta.

ART. 8.

1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa o ogni altra persona che con essa collabori, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui

al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 9.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro 18 mesi dal suo insediamento; in ogni caso, entro tale termine deve presentare una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 7.

2. Nella relazione di cui al comma 1, la Commissione formula, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente al fine di migliorare la vigilanza e la possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

ART. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.